

## **Gli animali nel mito, nella storia e nel codice penale quali soggetti passivi dei nuovi “delitti contro gli animali”**

di **Alessandro Traversi**

**Sommario:** **1.** Gli animali nel mito, nella poesia e nella favola. – **2.** Il dibattito millenario sulla natura degli animali. – **3.** Gli animali: cose prive di ragione, buoni da mangiare, o esseri senzienti? – **4.** Il lungo cammino della tutela giuridica degli animali: dal pensiero antico alla Costituzione. – **5.** Dai reati contro il sentimento per gli animali ai nuovi “delitti contro gli animali”. – **6.** La scriminante di cui all’art. 19 *ter* disp. coord. cod. pen. e la battaglia per i diritti degli animali. – **7.** E se il nostro cane muore?

### **1. Gli animali nel mito, nella poesia e nella favola**

È stata recentemente approvata una legge che, modificando alcune norme contenute nel Codice penale, costituisce un cambio radicale di prospettiva in tema di diritti degli animali <sup>1</sup>.

Si tratta di una novità che è stata da subito apprezzata da tutti gli amanti degli animali, che anche in Italia sono assai numerosi.

Questo traguardo è stato raggiunto dopo un dibattito millenario sulla natura degli animali – semplici *res* o esseri senzienti? – e, quindi, prima di trattare della nuova disciplina, potrà essere interessante ripercorrere l’evoluzione del sentimento per gli animali nella storia del pensiero sia filosofico che giuridico.

Sin dalle origini della civiltà, l’essere umano ha guardato agli animali non solo come compagni di viaggio nella vita quotidiana, ma anche come simboli, guide, specchi di virtù o vizi, protagonisti di racconti e leggende.

Nell’immaginario collettivo di ogni cultura, l’animale ha spesso assunto tratti fantastici, divenendo custode di misteri, forza della natura, o emblema del soprannaturale. La mitologia di ogni popolo è infatti ricca di creature che fondono

---

<sup>1</sup> La proposta di legge era stata presentata dall’On. Vittoria Michela BRAMBILLA, da sempre in prima linea nella difesa dei diritti degli animali. Tant’è che lei stessa – nella relazione al Convegno su “I diritti degli animali: principi, norme applicabili e tutela del loro rispetto” tenutosi a Firenze il 7 aprile 2025 – così scriveva “*Il cane Angelo, torturato a morte, il cane Aron bruciato, il gatto Leone scuoiato vivo, il gatto Green ucciso a botte (...). A loro, alle vittime senza voce e con pochissimi difensori, ho dedicato l’approvazione alla Camera della proposta di legge AC30 sui reati contro gli animali*”, con l’obiettivo di “*fornire ai magistrati strumenti più efficaci e adeguati per punire i responsabili di fatti particolarmente gravi*”.

realtà e fantasia, esprimendo, attraverso la forma animale, desideri, paure, valori. Draghi, sfingi, grifoni, unicorni ed altri esseri mostruosi, in quanto composti da parti di animali diversi, come la Chimera, con testa e corpo di leone e coda di serpente, ovvero perché nati dalla combinazione di esseri reali, come il celebre Minotauro, creatura leggendaria della mitologia greca, caratterizzato da un corpo umano e testa di toro, nato dall'accoppiamento tra la regina di Creta Pasifae con un toro <sup>2</sup>.

In particolare, rappresentativi di peculiari desideri dell'uomo, sono la Chimera, la Fenice ed il Cavallo alato, simboli, rispettivamente, di sogni e fantasie irrealizzabili, della aspirazione all'immortalità, posto che in mitologia la Fenice è capace di risorgere a nuova vita dalle proprie ceneri, nonché dalla tendenza naturale dell'anima a fare ritorno alla sua dimora celeste <sup>3</sup>.

Questa tensione simbolica si è poi riversata nella poesia e nella letteratura, dove gli animali, essendo attribuito loro il dono della parola, assumono spesso un ruolo da protagonisti trasformandosi in strumenti di narrazione e di riflessione. Come nelle favole di Esopo e Fedro, riprese in seguito da La Fontaine, le quali hanno dato voce ad una vasta galleria di creature che incarnano comportamenti e sentimenti umani. Basti pensare alle figure del superbo leone, dell'astuta volpe, del vanitoso corvo e all'indimenticabile dialogo tra il prepotente lupo e l'innocente agnello i quali – come si legge nella icastica narrazione di Fedro – erano giunti al medesimo rivo (*ad eundem rivum venerant*) spinti dalla sete (*siti compulsi*) <sup>4</sup>.

"Perché" – dice il lupo che stava più in alto (*superior stabat lupus*) – "mi intorbidisci l'acqua?". E, alla risposta dell'agnello che ciò non era possibile, ecco che il lupo ricorre ad un altro pretesto per aggredirlo, dicendo: "Sei mesi fa hai parlato male di me!". E l'agnello: "Ma ... non ero ancora nato!" (*natus non eram*). Morale della favola? Che l'aggressore ricorre sempre a falsi motivi (*fictis causis*) per giustificare l'oppressione dell'innocente (come, del resto, fanno gli umani quando vogliono attaccar briga o dichiarare guerra).

Anche in opere più recenti, gli animali non perdono la funzione di offrire al lettore una chiave per comprendere i comportamenti umani.

Nel libro *Le avventure di Pinocchio*, Collodi affida al Gatto e alla Volpe il ruolo di truffatori con un linguaggio accessibile ai bambini, ma carico di insegnamenti morali. Chi non ricorda le figure del Gatto e della Volpe quando, dopo avere convinto Pinocchio a recarsi nel Campo dei Miracoli per mettere gli zecchini d'oro in una buca

---

<sup>2</sup> Per un catalogo esaustivo degli esseri immaginari che la fantasia degli uomini ha generato nel corso del tempo e dello spazio, cfr. J.L. BORGES, *El libro de los seres imaginarios*, Buenos Aires, 1967, trad. it. *Il libro degli esseri immaginari*, Milano, 2006.

<sup>3</sup> Nel mito della "biga alata" – narrato da Platone, *Fedro*, 246 – l'anima tende, infatti, a volare verso l'"iperuranio" per contemplare la "pianura della verità", grazie ad un cavallo bianco che la conduce, sempreché non sia trascinata in basso dalle passioni terrene rappresentate da un cavallo nero.

<sup>4</sup> Cfr. FEDRO, *Favole*, Libro I, 2.

e inaffiare la terra, gli assicurarono che sarebbe nato *"un arboscello coi rami tutti carichi di monete?"*<sup>5</sup>.

E, infine, ancora una volta, la volpe è protagonista di una storia dolcissima nel *Piccolo Principe* di Saint Exupery. Cosa vuol dire "addomesticare"? – chiede il Piccolo Principe – e la volpe di rimando, con parole che ogni volta ci toccano il cuore. Addomesticare significa *"creare dei legami. Se tu mi addomestichi, noi avremo bisogno l'uno dell'altro. Tu sarai per me unico al mondo, ed io sarò per te unica al mondo!"*<sup>6</sup>.

## 2. Il dibattito millenario sulla natura degli animali

Dopo questo cenno introduttivo di zoologia fantastica è giunto il momento di ripercorrere le principali tappe del pensiero occidentale sulla natura degli animali, al fine di comprendere le radici culturali e concettuali che ne hanno ostacolato il riconoscimento come soggetti meritevoli di protezione.

Si tratta, in altre parole, di affrontare il tema della c.d. "questione animale", oggetto di un dibattito millenario, nel corso del quale si sono sviluppate due opposte concezioni: quella dell'animale come semplice oggetto di diritto e quella dell'animale essere senziente, meritevole in quanto tale di rispetto e tutela.

Vediamo dunque, brevemente, le ragioni addotte a sostegno dell'una e dell'altra tesi nell'ambito di questo dibattito millenario sulla natura degli animali.

Fondamentale, innanzitutto, è il pensiero di Aristotele, sia per la particolare attenzione dedicata in varie opere agli esseri viventi, sia per il fatto che talune sue affermazioni sugli animali – come vedremo – sono state poi recepite nel pensiero religioso della patristica.

In particolare, Aristotele, analizzando piante, animali ed esseri umani, riconosce che tutti gli esseri viventi hanno un'anima (ψυχή), rispettivamente vegetativa, sensitiva e intellettiva e, con specifico riguardo agli animali, che essi sono fatti proprio come noi, *"di sangue, carne, ossa e altre parti di tal genere"*<sup>7</sup>. Ma l'analogia finisce qui. Lo stesso Aristotele, pur definendo *"politici"* quanti condividono un compito comune, quali, ad esempio, *"gli uomini, le api, le vespe, le formiche e le gru"*, nella *Politica* nota che l'uomo è *"un animale politico più di ogni ape e animale che viva in gregge"*, poiché *"è l'unico tra gli animali che possieda la parola (...), l'unico ad avere percezione del bene e del male, del giusto e dell'ingiusto e così via"*<sup>8</sup>. E, in altra opera dedicata agli animali, tiene poi a precisare che *"in luogo delle zampe e dei piedi anteriori l'uomo ha le braccia e le mani"* e che *"tra gli animali è l'unico eretto, a causa del fatto che la sua natura e la sua essenza sono divine"*<sup>9</sup>.

<sup>5</sup> Cfr. C. COLLODI, *Le avventure di Pinocchio*, Cap. XVIII.

<sup>6</sup> Cfr. A. de SAINT EXUPERY, *Il Piccolo Principe*, Cap. XXI.

<sup>7</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Le parti degli animali*, Libro I, 5, 645 a.

<sup>8</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Politica*, Libro I, 2, 1253 a.

<sup>9</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Ricerche sugli animali*, 488 a., 7.

Da ciò consegue, nel pensiero aristotelico, che il rapporto tra uomo e animale non può che essere, per natura, analogo a quello esistente fra padrone e schiavo e che non può quindi esserci "amicizia" (φιλία) tra essi <sup>10</sup>.

Analoga posizione rigidamente antropocentrica la ritroviamo in Sant'Agostino, nel *De Civitate Dei*, allorché, dopo avere ricordato che nessun passo della Scrittura dà ai cristiani il diritto di suicidarsi, per nessun motivo, dato che il comandamento "non uccidere" è talmente ampio da ricomprendere anche la persona destinataria del precetto, non esita a confutare la affermazione di coloro i quali "tentano di estendere questa proibizione anche alle bestie e agli animali domestici, in modo che non sia lecito uccidere neppure questi", per poi concludere: "Messe da parte queste sciocchezze (his igitur deliramentis remotis), riteniamo che il 'non uccidere', come non si applica ai vegetali, perché privi di sensibilità, allo stesso modo non si riferisce neppure agli animali irragionevoli, volatili, pesci, rettili e quadrupedi, perché privi di ragione e per questo, con giustissima disposizione del Creatore, la loro vita e la loro morte è stata subordinata alla nostra utilità" <sup>11</sup>.

Alla stessa conclusione giunge poi Tommaso d'Aquino nella *Summa Theologiae* quando, postasi la domanda "se sia proibito sopprimere qualsiasi essere vivente", così risponde: "Nessuno pecca per il fatto che si serve di un essere per lo scopo per cui è stato creato (...), per cui è lecito sopprimere le piante per uso degli animali e gli animali per l'uso dell'uomo in forza dell'ordine stesso stabilito da Dio" <sup>12</sup>.

Unica voce dissenziente, in epoca medievale, pare sia stata quella di San Francesco d'Assisi. Celebre l'episodio della conversione del "lupo grandissimo, terribile e feroce di Agobbio", al quale – come si legge nel florilegio sulla vita del Santo – Francesco disse così: "Vieni qui, frate lupo, io ti comando dalla parte di Cristo che tu non facci male né a me né a persona". E il lupo, "fatto il comandamento, venne mansuetamente come agnello, e gittossi alli piedi di Santo Francesco a giacere" <sup>13</sup>.

Alcuni secoli dopo, la tesi antropocentrica sarà tuttavia ripresa dal filosofo francese René Descartes, convinto sostenitore della irrimediabile diversità tra uomo e animale, dovuta al fatto che il primo possiede un'anima, la *res cogitans*, mentre le bestie sono macchine che agiscono sulla base di impulsi automatici, anche se in taluni casi dotate di abilità superiori alle nostre, non diversamente da "un orologio, composto solo di ruote e di molle" che "conta le ore e misura il tempo più esattamente di noi con tutta la nostra intelligenza" <sup>14</sup>.

<sup>10</sup> Cfr. ARISTOTELE, *Politica*, Libro I, 6, 1255 a.

<sup>11</sup> Cfr. A. AGOSTINO, *De Civitate Dei*, Libro I, 20.

<sup>12</sup> Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, XVII, *Quaestio* 64, 1, 164-166, il quale, a sostegno del proprio assunto, cita il passo della Bibbia (*Genesi*, 9, 2-3) secondo il quale Dio, nel benedire Noè e i suoi figli, disse loro: "Quanto striscia sul suolo e tutti i pesci del mare sono messi in vostro potere. Quanto si muove e ha vita vi servirà di cibo".

<sup>13</sup> Cfr. UGOLINO DA BRUNFORTE, *I fioretti di San Francesco*, Cap. XXI.

<sup>14</sup> Cfr. R. DESCARTES, *Discours de la méthode*, Parte V.

Varie e autorevoli sono, però, le voci dissenzienti. A partire, risalendo indietro nel tempo, da quella di Pitagora, filosofo, matematico e scienziato, nato nell'isola greca di Samo, fondatore intorno al 530 a.C. a Crotone, in Magna Grecia, di una scuola mistico-filosofica che prese da lui stesso il nome di Scuola pitagorica, nell'ambito della quale, oltre allo studio della matematica, della geometria e dell'astronomia, veniva divulgata la dottrina della metempsicosi. Una credenza religiosa, probabilmente di origine indiana, secondo la quale, dopo la morte, l'anima trasmigra da un corpo all'altro, anche vegetale o animale, fin quando, affrancata dalla materia, non sia completamente purificata <sup>15</sup>.

Credenza che – ovviamente – implicava, da un lato, il divieto di compiere riti sacrificali cruenti e di cibarsi di carne, dall'altro, la necessità di porsi in rapporto simpatetico con gli animali, in nome della generale affinità esistente tra tutti gli esseri viventi <sup>16</sup>. Affinità che – nella testimonianza di Giamblico – doveva esprimersi in un rapporto quasi di "amicizia" (φιλία) tra uomo e animale <sup>17</sup>.

L'idea che tutte le creature siano fatte della stessa sostanza e che, per motivi etici, l'uomo debba astenersi dall'uccidere senza ragione gli animali, è stata poi ripresa e sviluppata da altri filosofi in epoca sia antica che moderna.

Tra gli antichi, basti qui ricordare lo storico e filosofo Plutarco, il quale, polemizzando aspramente con gli Stoici, in vari scritti, ha sostenuto che anche gli animali, a loro modo, sono esseri intelligenti e che, se anche fosse vero il contrario, ciò renderebbe ancora più odiosa l'ingiustizia nei loro confronti. E, in considerazione di ciò, si è con passione schierato contro l'uso del mangiar carne, poiché *"per un piccolo pezzo di carne priviamo un essere vivente della luce del sole e del tempo della vita per cui è stato generato"* <sup>18</sup>.

In epoca successiva, merita di essere menzionato, tra gli altri, innanzitutto Erasmo da Rotterdam, il quale, trattando della guerra, ebbe a scrivere che, dopo che gli uomini *"non ebbero timore di mangiare la carne delle bestie uccise (...); dalle bestie feroci si passò agli animali più innocui: si sgozzarono le pecore, animali che non conoscono la frode e l'inganno (...). Essendosi in tal modo esercitati a uccidere, gli uomini avevano già chiaro che un altro uomo poteva essere in fondo ucciso senza troppa fatica"* <sup>19</sup>. Così pure Schopenhauer, allorché ha sostenuto che *"un errore fondamentale assolutamente inspiegabile del cristianesimo (...) è il fatto che esso, contrariamente*

---

<sup>15</sup> Sulla attribuzione della dottrina della trasmigrazione delle anime ad una "antica tradizione", cfr. PLATONE, *Fedone*, XIV, 70 c. Nel *Fedro*, 249 b., troviamo invece Socrate che narra come *"l'anima di un uomo può passare in un'esistenza animale"* e come *"chi un tempo era stato un uomo può lasciare l'esistenza ferina e tornare di nuovo uomo"*.

<sup>16</sup> Di Pitagora non abbiamo alcuno scritto. Notizie sul suo pensiero e aneddoti della sua vita ci sono stati tuttavia tramandati da vari Autori. In particolare, cfr.: DIOGENE LAERZIO, *Vite dei filosofi*, Libro VIII, cap. I, 1-50, nonché GIAMBILICO, *Vita di Pitagora*.

<sup>17</sup> Cfr. GIAMBILICO, *Vita di Pitagora*, XXXIII, 229.

<sup>18</sup> Cfr. PLUTARCO, *Del mangiar carne*, Discorso I, 4 E.

<sup>19</sup> Cfr. ERASMO DA ROTTERDAM, *Dulce bellum inexpertis*, in *Adagia*, 145.

*alla natura, ha staccato l'essere umano dal mondo degli animali, al quale esso essenzialmente appartiene, dando valore esclusivamente all'uomo e considerando gli animali addirittura come cose*"<sup>20</sup>. Infine Darwin, il quale ha ben evidenziato che "non vi è differenza fondamentale tra l'uomo e i mammiferi più elevati (...), poiché l'uomo è fornito degli stessi sensi degli animali inferiori"<sup>21</sup>.

Queste sono dunque, per grosse linee, le opinioni che, nel tempo, si sono contrapposte sulla natura degli animali.

Nel mondo contemporaneo, il rapporto tra esseri umani e animali si è poi evoluto profondamente, alimentato da una crescente consapevolezza etica ed emotiva, grazie, soprattutto, al contributo appassionato di filosofi, quali l'australiano Peter Singer e lo statunitense Tom Regan<sup>22</sup>.

### **3. Gli animali: cose prive di ragione, buoni da mangiare, o esseri senzienti?**

Ancora oggi, è tuttavia aperta la discussione se gli animali siano cose prive di ragione, buoni da mangiare, o esseri senzienti.

Sta di fatto, però, che, secondo i dati diffusi dall'Anagrafe Animali d'Affezione, alla data del 19 febbraio 2023 c'erano in Italia ben 13.863.734 cani domestici dotati di microchip, ossia una media di un cane ogni quattro persone.

E gatti? Da un recente censimento effettuato da Fediaf – e, cioè, dalla Federazione Europea dell'Industria degli Alimenti per Animali da Compagnia – risulta che nelle nostre case vi sono tra 10 e 15 milioni di gatti, oltre a più di un milione di randagi o presenti in colonie feline.

Vi è poi un numero imprecisato, ma comunque rilevante, di altri animali c.d. "d'affezione", quali pesci, criceti, pappagalli, canarini e uccelli di vario tipo, conigli, furetti, tartarughe e perfino rettili.

E' un dato di comune esperienza che alcuni di questi animali (specialmente cani e gatti), in virtù del rapporto di empatia che sono capaci di creare con gli uomini, vengano considerati alla stregua di componenti del nucleo familiare o, in caso di anziani o persone sole, veri e propri compagni di vita, un *alter ego* del coniuge o di un figlio. Tant'è che in alcune Aziende Ospedaliere è stato recentemente previsto l'"Accesso di animali d'affezione in visita a degenti", previa autorizzazione della competente struttura organizzativa, sotto il controllo del personale di reparto e nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza<sup>23</sup>.

<sup>20</sup> Cfr. A. SHOPENHAUER, *Parerga und Paralipomena (Über Religion)*, trad. it. Milano, 1981, pag. 494.

<sup>21</sup> Cfr. C. DARWIN, *The Descent of Man, and Selection in Relation to Sex*, London, 1871, trad. it. *L'origine dell'uomo*, Milano, pag. 65 ss., oltre che in varie altre sue opere.

<sup>22</sup> Più ampiamente, sul pensiero degli Autori citati, cfr. G. DITADI, *I filosofi e gli animali*, Torino, 2021, pag. 72 s. nonché pag. 403 ss.

<sup>23</sup> L'accesso di animali d'affezione presso aziende ospedaliere è stato recentemente previsto, ad esempio, dalla Giunta Regionale Toscana, con delibera del 18 marzo 2025, nella quale, nell'intento di contribuire al benessere fisico e mentale di pazienti di lunga degenza, è stato

Altro dato statistico interessante, ai fini del tema che intendiamo trattare, riguarda la percentuale, nel nostro Paese, di persone che dichiarano di essere vegetariane o vegane. Secondo il Rapporto Italia 2024 dell'istituto di ricerca politica, economica e sociale Eurispes, il 7,2% della popolazione si dichiara vegetariana e il 2,3% segue una dieta vegana.

E, infatti, sempre più numerosi sono i ristoranti che propongono menù a base di ceci, fagioli, lenticchie, soia e altri legumi al posto della carne.

Per quali motivi si opta per una dieta vegetariana? Generalmente per ragioni di salute, per evitare ipertensione, obesità, patologie cardiache e intestinali. Ma, sempre più spesso, anche e soprattutto per motivi etici, legati al rispetto ed all'amore per gli animali.

Vuoi mettere – penserà qualcuno – una "fiorentina", una bella bistecca, magari al sangue! E noi, infatti, la mangiamo tranquillamente, senza alcun senso di colpa. Come mai? Evidentemente perché, per secoli, la visione dominante nella cultura occidentale è stata antropocentrica, nel convincimento che l'uomo, in quanto essere razionale, occupi nell'universo una posizione preminente e che gli animali, in quanto esseri inferiori e privi di ragione, debbano essere considerati semplici strumenti al suo servizio.

Ma forse anche perché non abbiamo avuto occasione di visitare un allevamento intensivo di animali, né di assistere a come nel mattatoio essi vengano uccisi e squartati ancora palpitanti. Se, invece, solo per un momento, riflettessimo sul fatto che anche gli animali sono in grado di provare sensazioni sia di piacere che di dolore, non diversamente da noi ...

Gli animali sono dunque esseri senzienti? O sono "automi", macchine incapaci di comprendere e pensare in quanto prive dell'anima che solo l'uomo possiede? <sup>24</sup>.

Si tratta di questione – nota come "questione animale" – lungamente dibattuta a livello non soltanto filosofico e religioso, ma anche giuridico, specialmente a partire dal XIX secolo, allorché si è cominciato a riflettere sulla possibilità di riconoscere anche agli animali una qualche forma di tutela, non foss'altro per evitare ad essi inutili sofferenze.

Il merito di ciò è da attribuire soprattutto al filosofo Jeremy Bentham, il quale, partendo dal concetto che gli animali non sono cose e che non vi è ragione perché non possano acquisire quei diritti che sono stati loro negati dall'insensibilità degli antichi giuristi, così scriveva: "*La domanda da porsi non è se sanno ragionare, né se sanno parlare, ma se possono soffrire*" <sup>25</sup>.

Ma noi, giuristi del XXI secolo, come rispondiamo a questa domanda? E, in particolare, quale posizione riteniamo giusto assumere in ordine alla *vexata quaestio*

---

stabilito che cani, gatti e altri animali d'affezione, se iscritti negli appositi registri dell'anagrafe animale, con le opportune cautele, possono entrare nelle strutture sanitarie toscane, nelle cliniche convenzionate e nelle Rsa.

<sup>24</sup> Cfr., in tal senso, R. DESCARTES, *Discours de la méthode*, V.

<sup>25</sup> Cfr. J. BENTHAM, *The principles of moral and legislation*, Cap. XVII, sez. 1.

se gli animali debbano essere ancora oggi considerati mero oggetto di diritto o possano essere invece riconosciuti come soggetti portatori di interessi giuridicamente rilevanti?

#### **4. Il lungo cammino della tutela giuridica degli animali: dal pensiero antico alla Costituzione.**

Anche se Pitagora – come precedentemente ricordato – era giunto a prospettare l'esigenza di assicurare una qualche tutela agli animali non umani, non risulta che ciò sia mai avvenuto. Anzi, pare vigesse la pratica di sottoporre l'animale ad un processo nel caso in cui avesse causato un danno o la morte di un uomo <sup>26</sup>.

Qual era, invece, lo *status* giuridico degli animali al tempo dell'antica Roma? In base alla distinzione formulata da Gaio tra cose (*res*) e persone (*personae*), gli animali rientravano senz'altro nella categoria delle *res corporales*, suscettibili di essere oggetto di diritto e, cioè, di poter essere acquisiti o commercializzati con modalità differenziate a seconda che si trattasse di bestie selvatiche (*bestiae ferae*), quali selvaggina, volatili o pesci, oggetto di "occupazione" in quanto *res nullius*, addomesticate o caratterizzate dal c.d. "*animus revertendi*", vale a dire dall'istinto di fare ritorno nel luogo di abituale dimora, quali i colombi e le api <sup>27</sup>.

Andando avanti nel tempo, ci si chiede quale fosse la condizione degli animali in epoca medievale. Fermo restando lo *status* di semplici *res*, in quel periodo gli animali non se la passavano affatto bene. Da fonti storiografiche risulta infatti che non di rado venivano celebrati veri e propri processi nei confronti di animali per danni provocati o anche, in concorso con umani, per c.d. "atti di bestialità", che di regola si concludevano con la condanna a morte dell'animale <sup>28</sup>.

Particolarmente crudele era poi la sorte dei gatti neri, di cui Papa Gregorio IX, con la bolla "*Vox in Rama*" del 1233, aveva decretato lo sterminio, ritenendoli, nell'ambito di una campagna contro la stregoneria, strumenti del demonio <sup>29</sup>.

Non c'è quindi da stupirsi se il cammino verso il riconoscimento della tutela giuridica degli animali è stato lungo e accidentato.

Il primo passo in questa direzione si è avuto con la Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali, redatta dalla Lega Internazionale dei Diritti dell'Animale del 1978, nella

---

<sup>26</sup> Cfr. PLATONE, *Leggi*, 873 e., con specifico riguardo all'ipotesi di "*un animale da soma o un qualche altro animale*" che abbia ucciso qualcuno, "*tranne che ciò avvenga gareggiando in pubblici agoni*".

<sup>27</sup> Sulla classificazione nel diritto romano delle varie specie di animali non umani (*bestiae*), cfr. P. P. ONIDA, *Studi sulla condizione degli animali non umani nel sistema giuridico romano*, Torino, 2012, pag. 121 ss.

<sup>28</sup> Cfr. E. P. EVANS, *The Criminal Prosecution and Capital Punishment of Animals*, London, 1906.

<sup>29</sup> Cfr. D. ENGELS, *Classical Cats: the Rise and Fall of the Sacred Cat*, London, 1999; C. MADDALONI, *La bolla di Gregorio IX e l'olocausto del gatto nero*, in *digilander.libero.it*.

quale si è fra l'altro affermato che ogni animale ha diritto al rispetto, a non essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli e, se appartenenti ad una specie selvaggia, di vivere libero nel suo ambiente naturale.

Ha fatto poi seguito, sul piano normativo, l'art. 13 del "Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea", sottoscritto a Lisbona il 13 dicembre 2007 (ratificato dall'Italia con Legge n. 130/2008), il quale ha stabilito che gli Stati membri debbono tenere "pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti". Si tratta, peraltro, di una norma meramente programmatica.

In Italia – dove fin dal 1938 era stato istituito l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali – si sono succeduti nel tempo, quasi sempre in attuazione di Convenzioni internazionali o Direttive europee, vari provvedimenti legislativi di tutela, ma sempre soltanto di specifiche categorie di animali<sup>30</sup>.

Di rilievo particolarmente significativo è stata infine la recente introduzione, nel 2022, del terzo comma dell'art. 9 della Costituzione, il quale, dopo avere esteso l'impegno della Repubblica alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, ha affidato alla legge dello Stato il compito particolare di disciplinare "i modi e le forme di tutela degli animali" che, per la prima volta, sono stati, quindi, espressamente menzionati nella Costituzione<sup>31</sup>.

## 5. Dai reati contro il sentimento per gli animali ai nuovi "delitti contro gli animali".

Come ricordato all'inizio, è entrata recentemente in vigore la nuova legge sulla "disciplina in materia di reati contro gli animali", di cui agli artt. 544 *bis*, 544 *ter*, 544 *quater*, 544 *quinqües* e 544 *septies* cod. pen., contenuti nel Titolo IX *bis* del Codice penale "Dei delitti contro il sentimento per gli animali", ora ridenominato "Dei delitti contro gli animali".

La principale novità consiste nel fatto che, mentre prima oggetto di tutela era il "sentimento per gli animali", per cui si puniva la persona che aveva ucciso o maltrattato un animale in ragione del danno cagionato al proprietario di esso, ora oggetto di tutela sono invece gli animali stessi, in quanto esseri senzienti.

<sup>30</sup> Sulla evoluzione normativa in materia, cfr.: G. PANATTONI, *La protezione degli animali nel diritto amministrativo*, in V. GARDI-M. ZINCANI-G. PANATTONI, *Manuale di diritto degli animali*, Bologna, 2024, pag. 103 ss.; M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali*, Bari, 2022, pag. 21 ss.; A. VALASTRO, *La tutela penale degli animali: problemi e prospettive*, in AA.VV., *La questione animale*, a cura di S. CASTIGNONE-L. LOMBARDI VALLAURI, Milano, 2012, pag. 637 ss.

<sup>31</sup> Sul valore di questa importante scelta di rango costituzionale, ricollegabile alla diffusa consapevolezza di una sempre più forte sensibilità per la tutela degli animali ed alla necessità di dare espresso rilievo a principi consolidati a livello internazionale, cfr. D. de PRETIS, *La tutela degli animali tra il nuovo articolo 9 della Costituzione e le previsioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, in AA.VV., *Il posto degli animali nella Costituzione*, a cura di S. MASINI, Bari, 2024, pag. 39 ss.

Il bene giuridico protetto dai nuovi “delitti contro gli animali” è quindi rappresentato dagli animali stessi, in quanto soggetti passivi dei reati posti in essere nei loro confronti.

Con la riforma, sono state inoltre sensibilmente inasprite le pene. In particolare, per l’“Uccisione di animali” di cui all’art. 544 *bis* cod. pen., la pena originaria della reclusione da quattro mesi a due anni è ora quella della reclusione da sei mesi a tre anni e multa da € 5.000 ad € 30.000. E, se l’uccisione è commessa con sevizie o prolungando le sofferenze, la reclusione va da uno a quattro anni e multa da € 10.000 ad € 60.000. Così pure per il “Maltrattamento di animali” di cui all’art. 544 *ter* cod. pen., la pena della reclusione da tre a diciotto mesi è stata elevata da sei mesi a due anni e multa da € 5.000 ad € 30.000. Pene più severe sono altresì comminate rispettivamente dagli artt. 544 *quater* e 544 *quinquies* cod. pen. per chi organizza “Spettacoli o manifestazioni vietati” ovvero “Combattimenti tra animali”. Da ora in poi, quindi, niente più cani legati alla catena né tantomeno ... pellicce di gatti domestici!

Vero è che, sul versante penale, già nel 2004, nel Libro II del Codice penale era stato inserito il Titolo IX *bis* “*Dei delitti contro il sentimento per gli animali*”, con la previsione delle quattro diverse ipotesi delittuose precedentemente citate.

Già dallo stesso Titolo, risultava tuttavia palese che il bene giuridico protetto dalle suddette norme non era la vita o il benessere dell’animale, bensì il sentimento dell’uomo verso gli animali<sup>32</sup>. Il che la dice lunga sul fatto che si trattava di una tutela in realtà piuttosto limitata, non soltanto per la scarsa deterrenza delle pene comminate, ma anche e soprattutto – come vedremo – per effetto della scriminante prevista dall’art. 19 *ter* disp. coord. cod. pen.

La prima fattispecie di “Uccisione di animali”, di cui all’art. 544 *bis* cod. pen., punisce ora, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, “*chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale*”.

Dato che l’uso del verbo “*cagiona*” è indicativo di un’azione tipicamente commissiva, si è posto il problema, riguardo a questa ipotesi di reato, se sia configurabile anche in caso di condotta omissiva.

Esaminando la casistica giurisprudenziale di merito, varie sono le sentenze con le quali è stata affermata la penale responsabilità per il delitto in questione con riferimento a condotte omissive. Ad esempio, per aver cagionato la morte di cani o gatti lasciati chiusi in casa senza acqua né cibo ovvero all’interno di un’autovettura. Un caso particolare, giunto all’esame della Suprema Corte, è stato quello di un conducente di autovettura che – come si legge nel capo di imputazione – “*dopo*

---

<sup>32</sup> Sul bene giuridico protetto dalle norme incriminatrici e sulla inaccettabilità della tutela di meri sentimenti in un sistema penale incentrato sul principio di offensività, cfr. C. MAZZUCATO, *Bene giuridico e “questione sentimento” nella tutela penale della relazione uomo-animale. Ridisegnare i confini, ripensare le sanzioni*, in AA.VV., *La questione animale*, cit., pag. 697 ss.

*avere accidentalmente investito un gatto all'interno di un cortile privato, ometteva di prestare all'animale le dovute cure, impedendo altresì l'accesso alle persone che volevano soccorrerlo, cagionandone la morte sopravvenuta dopo due giorni di agonia".* Sul punto, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente il delitto in questione, affermando che il fatto ascritto ben poteva farsi rientrare nell'ipotesi di uccisione di animali, poiché detta fattispecie *"punisce qualsivoglia comportamento che, per crudeltà o senza necessità, cagioni la morte di un animale, sicché l'evento può essere realizzato anche con una condotta omissiva"* <sup>33</sup>.

Un ulteriore problema interpretativo si è posto con riferimento al delitto di "Uccisione o danneggiamento di animali altrui" previsto dall'art. 638 cod. pen. Ciò in quanto le due fattispecie potrebbero apparire sovrapponibili. In realtà non è così, come ben chiarito anche dalla Suprema Corte, laddove ha affermato che *"in tema di delitti contro il sentimento per gli animali, le fattispecie di uccisione e maltrattamento di animali di cui agli art. 544 bis e 544 ter cod. pen. si differenziano dalla fattispecie di uccisione o danneggiamento di animali altrui di cui all'art. 638 cod. pen. sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell'art. 638 cod. pen. e sentimento per gli animali nelle altre fattispecie), sia per la diversità dell'elemento soggettivo, giacché nel solo art. 638 cod. pen. la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale ad un terzo è elemento costitutivo del reato"* <sup>34</sup>.

L'art. 544 ter cod. pen., sotto la rubrica "Maltrattamento di animali", sanziona, con pena meno severa, l'azione di chi *"per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche"*.

Un caso paradigmatico di animali sottoposti a "sevizie" può essere quello dell'utilizzo di animali vivi come richiami per la caccia o esche per la pesca <sup>35</sup>.

Da notare che, per la sussistenza di entrambi i suddetti delitti, occorre che l'azione sia stata posta in essere *"per crudeltà o senza necessità"*. Condizione questa non sempre facilmente dimostrabile. Quanto alla "crudeltà", perché – secondo la Suprema Corte – si identifica *"con l'inflizione all'animale di gravi sofferenze per mera brutalità"*, mentre la locuzione *"senza necessità"* si riferisce al solo caso limite in cui l'uccisione dell'animale poteva essere evitata. Sono quindi esclusi i casi di legittima difesa o stato di necessità ex art. 54 cod. pen. e, cioè, quelle situazioni che inducono all'uccisione dell'animale *"per evitare un pericolo imminente o per impedire*

<sup>33</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. III, 9 giugno 2011, n. 29543.

<sup>34</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. II, 26 marzo 2010, n. 24734. In senso conforme: *Cass. pen.*, Sez. III, 15 novembre 2018, n. 16755.

<sup>35</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. III, 5 dicembre 2005, n. 46784, relativa a fattispecie di utilizzo di volatile imbragato in modo tale da consentirgli di spiccare il volo, ma di costringerlo subito dopo a ricadere al suolo, nonché *Cass. pen.*, Sez. III, 14 dicembre 2018, n. 17691, relativa a fattispecie di utilizzo di piccioni vivi quale esca per la pesca del pesce "siluro".

*l'aggravamento di un danno a sé o ad altri o ai propri beni, quando tale danno l'agente ritenga non altrimenti evitabile"* <sup>36</sup>.

L'art. 544 *quater* cod. pen., in tema di "Spettacoli o manifestazioni vietate" prevede la punibilità di chi *"organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali"*.

La giurisprudenza, al riguardo, è quantomai scarsa. Da segnalare una isolata decisione di legittimità nella quale è stata affermata la penale responsabilità degli imputati per avere organizzato una tradizionale manifestazione folcloristica consistente in *"carri trainati da buoi impiegati in modo incompatibile con la loro natura, in quanto costretti e spronati ad una corsa sfrenata mediante l'utilizzo di pungoli e bastoni acuminati"* <sup>37</sup>.

L'art. 544 *quinquies* cod. pen., rubricato "Divieto di combattimenti tra animali" punisce, infine, con la reclusione da due a quattro anni e multa da € 50.000 ad € 160.000 *"chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica"*.

Nello scarso panorama giurisprudenziale, merita di essere citata una pronuncia della Suprema Corte, nella quale si è precisato che, in tema di competizioni non autorizzate tra animali, *"il pericolo per l'integrità fisica di questi ultimi, che rende tali competizioni penalmente rilevanti ai sensi dell'art. 544 quinquies cod. pen., va valutato in concreto sulla base di un criterio ex ante in relazione sia alle peculiarità della gara, sia alle complessive condizioni in cui essa si svolge, con particolare riguardo alle caratteristiche strutturali dell'impianto ed alla presenza di servizi veterinari"* <sup>38</sup>.

Per completare il quadro delle norme penali poste a tutela degli animali, occorre poi menzionare i reati contravvenzionali di "Abbandono di animali" di cui all'art. 727 cod. pen. e di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" di cui all'art. 727 *bis* cod. pen., entrambi puniti con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

In particolare, il reato previsto dall'art. 727 cod. pen. ha per oggetto una duplice condotta: quella di chi *"abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività"* (primo comma) ovvero *"detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze"* (secondo comma).

---

<sup>36</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. V, 4 febbraio 2020, n. 8449, relativa a fattispecie in cui la Corte ha escluso che ricorresse la condizione di necessità per l'assenza di attualità del pericolo, in quanto l'imputato aveva ucciso due cani, ritenuti responsabili della morte di alcune pecore, dopo che tale fatto era già avvenuto.

<sup>37</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. VI, 22 giugno 2004, n. 37878.

<sup>38</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. III, 7 maggio 2015, n. 42434, relativa a fattispecie di imputato dichiarato responsabile per aver partecipato con il proprio cavallo ad una competizione non autorizzata, ritenuta pericolosa per l'assenza della delimitazione della pista, difetto di agibilità dell'ippodromo e mancanza di un presidio medico e veterinario.

Sul punto, esiste una casistica giurisprudenziale alquanto variegata<sup>39</sup>. Fra i tristi casi oggetto di pronunce giudiziarie, possiamo citare, ad esempio, i seguenti: utilizzo di collare elettronico, che produce al cane scosse o altri impulsi elettrici trasmessi tramite comando a distanza<sup>40</sup>; detenzione di cani in una stanza piccola, sporca e priva di luce<sup>41</sup>; abbandono di cane legato ad una ringhiera, esponendolo al forte caldo senza acqua<sup>42</sup>.

Ma comportamenti come quelli ora descritti non potrebbero invece integrare il più grave delitto di "Maltrattamento di animali" previsto dall'art. 544 *ter* cod. pen.?

In effetti, non sempre è agevole individuare quale sia il criterio distintivo tra l'una e l'altra ipotesi di reato. Secondo la Corte di Cassazione, determinante è l'atteggiamento psicologico del soggetto agente. Infatti, mentre il delitto di "Maltrattamento di animali" di cui all'art. 544 *ter* "è connotato dalla necessaria sussistenza del dolo, persino nella forma specifica, ove la condotta sia posta in essere per crudeltà o, comunque, nelle sue ordinarie forme ove la condotta sia realizzata senza necessità, nel reato contravvenzionale di cui all'art. 727 cod. pen., la produzione delle gravi sofferenze, quale conseguenza della detenzione dell'animale secondo modalità improprie, deve essere evento non voluto dall'agente, ma derivante solo da una sua condotta colposa"<sup>43</sup>.

Quanto all'art. 727 *bis* cod. pen., si è posto il problema se tra le plurime condotte descritte dalla norma incriminatrice possa rientrare anche quella del c.d. "furto venatorio" e, cioè, di uccisione, cattura o detenzione di specie animali protette. Anche in questo caso, la Suprema Corte ha fatto chiarezza, stabilendo che, in virtù della clausola di salvezza "salvo che il fatto costituisca più grave reato", contenuta nell'*incipit* dell'art. 727 *bis* cod. pen., l'abbattimento di fauna selvatica da parte di soggetto privo di licenza di caccia non integra tale reato contravvenzionale, bensì il più grave delitto di "furto venatorio" ai sensi degli artt. 624 e 625, n. 7), cod. pen., in quanto la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge n. 157/1992<sup>44</sup>.

## **6. La scriminante di cui all'art. 19 *ter* disp. coord. cod. pen. e la battaglia per i diritti degli animali.**

La normativa fin qui esaminata sembrerebbe senz'altro idonea ad assicurare una valida tutela giuridica nei confronti degli animali.

Ma davvero è così? Niente affatto, poiché, nelle pieghe della legge e, segnatamente, nelle "Disposizioni di coordinamento del Codice penale", si cela l'art. 19 *ter*, che mina

<sup>39</sup> Per un'ampia rassegna di giurisprudenza commentata, cfr. M. PITTALIS, *Diritto degli esseri animali*, cit., pag. 145 ss.

<sup>40</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. III, 11 febbraio 2021, n. 10758.

<sup>41</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. III, 6 ottobre 2022, n. 39844.

<sup>42</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. III, 9 luglio 2024, n. 33276.

<sup>43</sup> Cfr. *Trib. Pescara*, 11 febbraio 2021, n. 381.

<sup>44</sup> Cfr. *Cass. pen.*, Sez. V, 17 novembre 2015, n. 15515.

fortemente la portata delle norme incriminatrici contenute nello stesso Codice. Insomma, si tratta di una specie di legge ... in frode alla legge!

Tale disposizione prevede infatti che *"le disposizioni del titolo IX del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché delle altre leggi speciali in materia di animali"* e così pure *"alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente"*. Il che equivale ad assicurare una pressoché totale impunità agli autori di reati in danno di animali!

Come è stato giustamente rilevato, quella che tecnicamente sarebbe un'eccezione, in realtà è invece la regola <sup>45</sup>.

Ovvio, quindi, che, grazie a questa esimente generalizzata – valevole per i più disparati settori nei quali gli animali sono sottoposti a sevizie o maltrattamenti, da quello della caccia, agli allevamenti intensivi ed al trasporto per la macellazione, per non parlare di sperimentazione e vivisezione – l'ambito applicativo delle norme incriminatrici precedentemente considerate non può che rimanere circoscritto soltanto a casi di intenzionale, sadica o comunque del tutto gratuita violenza, per lo più su animali c.d. "d'affezione".

Ma non sarà che, per effetto della riforma dell'art. 9, terzo comma, della Costituzione (che, nel 2022, ha riconosciuto la necessità di assicurare la tutela degli animali nell'interesse dell'ambiente e della biodiversità), l'esimente prevista dall'art. 19 *ter* disp. coord. cod. pen. sia divenuta costituzionalmente illegittima per contrasto con il suddetto principio?

Ad oggi, non risulta che la questione sia stata mai sollevata, ma è auspicabile che, alla prima occasione, venga proposta.

Altrimenti, non rimarrebbe che rassegnarci all'idea che gli animali siano soltanto oggetto di diritto. O è invece ipotizzabile un'evoluzione del sistema verso il riconoscimento di una loro soggettività giuridica, quali titolari di veri e propri diritti? Anche se la locuzione "diritti degli animali" ricorre sempre più spesso nel linguaggio dei giuristi, è opinione per lo più condivisa che non avrebbe alcun senso riconoscere agli animali la titolarità di diritti, poiché, essendo essi privi di capacità giuridica, non sarebbero poi in grado di esercitarli <sup>46</sup>.

Parte della dottrina si è tuttavia orientata in senso contrario. Di più, vi è chi, con passione, ha portato avanti la battaglia per i diritti degli animali, sostenendo che anch'essi, non diversamente dagli umani, potrebbero essere considerati titolari del diritto alla vita, alla non sofferenza ed alla libertà. Ciò, pur ammettendo che *"il*

<sup>45</sup> Cfr. M. ZINCANI, *Animali e diritto penale*, in V. GARDI-M. ZINCANI-G. PANATTONI, *Manuale di diritto degli animali*, cit., pag. 93.

<sup>46</sup> Sul tema, cfr.: C. GRANELLI, *I c.d. "diritti degli animali"*, in AA.VV., *Il posto degli animali nella Costituzione*, cit., pag. 53; F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005; M. ZINCANI, *L'animale da res a personae*, in V. GARDI-M. ZINCANI-G. PANATTONI, *Manuale di diritto degli animali*, Bologna, 2024, pag. 15 s.

*riconoscimento della capacità giuridica agli animali richiede un grosso sforzo da parte dei giuristi", ma precisando altresì che questa scelta, seppur decisamente difficile, "rappresenta il cammino obbligato da intraprendere, perché senza il riconoscimento di un particolare status giuridico agli animali, anche le varie previsioni legislative di protezione potrebbero risultare insufficienti in quanto mancanti della base necessaria, cioè di una solida piattaforma di diritti giuridici" <sup>47</sup>.*

Ebbene, con la più volte citata recente riforma dei "delitti contro gli animali", si può ben dire che è stato compiuto un significativo passo avanti nella tutela di questi nostri ... compagni di viaggio.

### **7. E se il nostro cane muore?**

L'unico animale nei confronti del quale, a livello legislativo, sia prevista una tutela rafforzata, è tuttavia il cane, in quanto tipico animale d'affezione.

E se il nostro cane muore?

L'etologo Konrad Lorenz ha dedicato pagine splendide per evidenziare l'affetto incondizionato che i cani dimostrano, spesso superiore a quello che gli esseri umani riescono a ricambiare <sup>48</sup>.

Ma le parole più toccanti sono quelle dei poeti.

Tutti ricordiamo il cane Argo che, rivisto Ulisse dopo venti anni, "*dimenò la coda e abbassò le orecchie, ma non riuscì a farglisi incontro, colto da destino di nera morte*"<sup>49</sup>.

E ancora, in tema, le commoventi parole di Plabo Neruda nella poesia *Un perro ha muerto*: "*Il mio cane è morto (mi perro ha muerto) / Lo seppellirò in giardino / Vicino ad una vecchia macchina arrugginita / Lì, non più sotto / Né più sopra / Si unirà con me un giorno (...)* / E io, materialista che non crede / Nel celeste cielo promesso per nessun essere umano / Per questo e per ogni cane / Credo nel cielo, sì, credo in un cielo / Dove io non entrerò, però lui mi aspetta / Ondeggiando la sua coda come un ventaglio / In modo che io giungendo abbia amici" <sup>50</sup>.

---

<sup>47</sup> Cfr. F. RESCIGNO, *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005, pag. 117, nonché la copiosa bibliografia citata.

<sup>48</sup> Cfr. K. LORENZ, *E l'uomo incontrò il cane*, Milano, 1973.

<sup>49</sup> Cfr. OMERO, *Odissea*, XVII, vv. 300-302 e 326.

<sup>50</sup> Cfr. P. NERUDA, *Un perro ha muerto*.